

Nuove sanzioni dell'UE verso la Russia, che si aggiungono ai provvedimenti restrittivi di cui nel Reg. (UE) 833/2014 e ss.mm.

A partire dal 23 febbraio la Commissione Europea ha pubblicato sulla GUUE una serie di decisioni e regolamenti, che modificano e inaspriscono i provvedimenti restrittivi già emessi nei confronti della Russia nel regolamento (UE) n. 833/2014, in considerazione di azioni attuali della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina. **Nel rinviare direttamente a tali testi (consultabili su: www.esteri.it/it/ministero/struttura/uama/legislazione/) di diretta applicazione da parte di tutti gli Stati membri della UE, si attira qui di seguito l'attenzione sui principali elementi di interesse.**

Si comunica, altresì, che utili chiarimenti su alcuni punti di tale legislazione sono stati forniti anche dalla Commissione UE e sono disponibili nel "Comunicato agli esportatori del 21 marzo 2022", all'indirizzo digitale sopra indicato, nella sezione "Comunicati".

Si riassumono qui di seguito solo le principali misure adottate dall'UE, rimandando gli operatori alla lettura integrale della sopra menzionata legislazione restrittiva dell'Unione.

TERRITORI UCRAINI DEL DONBASS OCCUPATI DALLA RUSSIA:

Sono disposte, tramite il Reg. (UE) n. 263 del 23 febbraio 2022, limitazioni economiche, finanziarie, esportative ed importative, in risposta al riconoscimento delle zone non controllate dal governo delle regioni ucraine di **Donetsk e Lugansk** e la conseguente decisione di inviare truppe russe in tali zone. Tale regolamento prevede alcune deroghe, tra le quali quella per **l'esecuzione di contratti firmati prima del 23 febbraio 2022 o per contratti ancillari necessari per l'esecuzione di tali contratti firmati entro la stessa data, che potranno essere eseguiti entro il 24 maggio 2022.**

DIVIETI NEI CONFRONTI DELLA RUSSIA:

BENI DUALI: (Reg. UE 328/2022): è vietato vendere, fornire, trasferire o esportare, direttamente o indirettamente, beni e tecnologie a duplice uso, anche non originari dell'Unione, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo in Russia o per un uso in Russia; nonché fornire per tali beni assistenza tecnica o finanziaria e servizi d'intermediazione.

Eccezioni al divieto per: a) scopi umanitari, emergenze sanitarie, prevenzione o mitigazione urgente di un evento che potrebbe avere conseguenze gravi e rilevanti sulla salute e sulla sicurezza delle persone o sull'ambiente, o risposta a catastrofi naturali; b) usi medici o farmaceutici; c) esportazione temporanea di prodotti utilizzati dai mezzi di informazione; d) aggiornamenti del software; e) utilizzo come dispositivi di comunicazione al consumo; f) garanzia della cibersicurezza e della sicurezza dell'informazione delle persone fisiche e giuridiche, delle entità e degli organismi in Russia, fatta eccezione per il suo governo e le imprese direttamente o indirettamente controllate da tale governo; g) uso personale da parte di persone fisiche che si recano in Russia o dei loro familiari più stretti che li accompagnano, e limitatamente agli effetti personali e a quelli di uso domestico, ai mezzi di trasporto o agli utensili professionali appartenenti a tali persone e non destinati alla vendita.

Deroghe ai divieti, di cui sopra, sono previste ove i beni duali siano: a) destinati alla cooperazione tra l'Unione, i governi degli Stati membri e il governo della Russia in ambiti puramente civili; b) alla cooperazione intergovernativa nei programmi spaziali; c) alla gestione, alla manutenzione, al

ritrattamento del combustibile e alla sicurezza delle capacità nucleari a uso civile, nonché alla cooperazione nucleare per fini civili, in particolare nel campo della ricerca e dello sviluppo; d) alla sicurezza marittima; e) alle reti di telecomunicazione civile, compresa la fornitura di servizi internet; f) destinati all'uso esclusivo di entità che siano di proprietà o sotto il controllo, esclusivo o congiunto, di una persona giuridica, un'entità od organismo registrati o costituiti conformemente al diritto di uno Stato membro o di un paese partner; g) destinati alle rappresentanze diplomatiche dell'Unione, degli Stati membri e dei paesi partner, comprese delegazioni, ambasciate e missioni.

Sempre in deroga al divieto di esportazione verso la Russia e previa concessione di un'autorizzazione a norma del Reg. (UE) 821/2021, le autorità competenti possono autorizzare la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione di beni e tecnologie a duplice uso o la prestazione della relativa assistenza tecnica o finanziaria, per un uso non militare e per utenti finali non militari, dopo aver accertato che tali beni o tecnologie o la relativa assistenza tecnica o finanziaria **sono dovuti in forza di contratti conclusi prima del 26 febbraio 2022 o di contratti accessori necessari per l'esecuzione di tali contratti, purché l'autorizzazione sia richiesta prima del 1° maggio 2022.**

BENI AD ALTA TECNOLOGIA: vietati la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione diretta o indiretta a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo in Russia o per un uso in Russia di beni ad alta tecnologia, che possano contribuire al rafforzamento militare e tecnologico o allo sviluppo del settore della difesa e della sicurezza della Russia. Tali beni sono individuati nell'**allegato VII e suddivisi in 8 categorie**, ovvero: **Materiali elettronici; Calcolatori; Telecomunicazioni e Sicurezza dell'informazione; Sensori e laser; Materiale avionico e di navigazione; Materiale navale; Materiale aerospaziale e propulsione, "Varie"**.

Eccezioni e deroghe: valgono per questi beni le stesse eccezioni e deroghe che per i beni duali. In particolare, si sottolinea che: le autorità competenti possono autorizzare la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione dei beni ad alta tecnologia o la prestazione della relativa assistenza tecnica o finanziaria, per un uso non militare e per utenti finali non militari, dopo aver accertato che tali beni o tecnologie o la relativa assistenza tecnica o finanziaria **sono dovuti in forza di contratti conclusi prima del 26 febbraio 2022 o di contratti accessori necessari per l'esecuzione di tali contratti, purché l'autorizzazione sia richiesta prima del 1° maggio 2022.**

ENTITÀ LISTATE: mediante i regolamenti (UE) n. 260 e n. 261 del 23 febbraio 2022, n. 428 del 15 marzo 2022 e n. 581 dell'8 aprile 2022, sono emesse nuove liste di persone ed entità verso le quali non è più possibile inviare alcun tipo di merci né mettere a disposizione risorse economiche direttamente o indirettamente, che vanno ad aggiungersi a quelle già riportate nell'All. I del Reg. (UE) 269/2014 e a quelle di cui all'All. IV del Reg. (UE) 833/2014 e successive modifiche.

Deroghe: Il Reg. UE 428/2022 prevede alcune deroghe per esportazioni verso soggetti listati in **All. IV per prevenzione e mitigazione catastrofi o per l'esecuzione di contratti firmati entro il 26 febbraio 2022 relativi alla vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione di beni e tecnologie duali (di cui all'All. I del Reg. (UE) 821/2021 e ss.mm.) o di beni ad alta tecnologia, di cui all'All. VII, purché l'autorizzazione sia richiesta prima del 1° maggio 2022.**

BENI PER PROSPEZIONE DI PETROLIO E GAS (Reg. UE 328/2022): é vietato vendere, fornire, trasferire o esportare, direttamente o indirettamente, i beni o le tecnologie per la prospezione

di petrolio e gas, elencati nell'**allegato II del Reg. (UE) 833/2014** e successive modifiche, anche non originari dell'Unione, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo in Russia, comprese la sua zona economica esclusiva e la sua piattaforma continentale, o per un uso in Russia, comprese la sua zona economica esclusiva e la sua piattaforma continentale; nonché fornire per tali beni assistenza tecnica o finanziaria e servizi d'intermediazione.

Eccezioni: I divieti di cui sopra non si applicano alla vendita, alla fornitura, al trasferimento o all'esportazione di beni o tecnologie, o all'assistenza tecnica o finanziaria, necessari per: **a) il trasporto di combustibili fossili, in particolare carbone, petrolio e gas naturale, dalla Russia, o attraverso la Russia, nell'Unione;** oppure b) la prevenzione o la mitigazione urgente di un evento che potrebbe avere conseguenze gravi e rilevanti sulla salute e sulla sicurezza delle persone o sull'ambiente.

Ulteriori eccezioni ai divieti, di cui sopra, sono previste per: l'esecuzione, fino al 17 settembre 2022, di un obbligo derivante da un contratto concluso prima del 16 marzo 2022 o di contratti accessori necessari per l'esecuzione di tale contratto, purché l'autorità competente sia stata informata con un anticipo di almeno cinque giorni lavorativi.

Inoltre, le autorità competenti possono autorizzare, alle condizioni che ritengono appropriate, la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione e la prestazione dell'assistenza tecnica o finanziaria, dopo aver accertato che: a) ciò è necessario per garantire l'approvvigionamento energetico critico all'interno dell'Unione; oppure b) ciò è destinato all'uso esclusivo di entità di proprietà o sotto il controllo, esclusivo o congiunto, di una persona giuridica, un'entità od organismo registrati o costituiti a norma del diritto di uno Stato membro.

BENI PER RAFFINAZIONE DEL PETROLIO E LA LIQUEFAZIONE DEL GAS NATURALE (Reg. UE 328/2022 e Reg. UE 576/2022): è vietato vendere, fornire, trasferire o esportare, direttamente o indirettamente, beni e tecnologie adatti all'uso nella raffinazione del petrolio e nella liquefazione del gas naturale elencati nell'**allegato X**, anche non originari dell'Unione, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo in Russia o per un uso in Russia; nonché fornire per tali beni assistenza tecnica e finanziaria o servizi d'intermediazione.

Un'eccezione a tali divieti è prevista per l'esecuzione, fino al 27 maggio 2022, di contratti conclusi prima del 26 febbraio 2022 o di contratti accessori necessari per l'esecuzione di tali contratti.

Deroghe: le autorità competenti possono autorizzare, alle condizioni che ritengono appropriate, la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione dei beni e delle tecnologie elencati nell'**allegato X** o la fornitura della relativa assistenza tecnica o finanziaria, dopo aver accertato che tali beni o tecnologie o la fornitura della relativa assistenza tecnica o finanziaria sono necessari per la prevenzione o la mitigazione urgente di un evento che potrebbe avere un impatto grave e significativo sulla salute e sulla sicurezza umana o sull'ambiente.

In casi di emergenza debitamente giustificati, si può procedere senza autorizzazione preventiva alla vendita, alla fornitura, al trasferimento o all'esportazione, purché l'esportatore informi l'autorità competente entro cinque giorni lavorativi dalla data della vendita, della fornitura, del trasferimento o dell'esportazione, precisando i motivi per i quali la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione sono avvenuti senza autorizzazione preventiva.

BENI DEI SETTORI AVIONICO E SPAZIALE (Reg. UE 328/2022 e Reg. UE 576/2022): è vietato vendere, fornire, trasferire o esportare, direttamente o indirettamente, beni e tecnologie adatti all'uso nell'aviazione o nell'industria spaziale, elencati nell'**allegato XI**, anche non originari dell'Unione, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo in Russia o per un uso in Russia; nonché fornire assistenza tecnica o finanziaria e servizi d'intermediazione correlati a tali beni. **Ai beni del menzionato All. XI vengono aggiunti, con stessi divieti nei confronti della Russia, i carboturbi e gli additivi per carburanti elencati nell'All. XX.**

Un'eccezione ai divieti di cui sopra ha riguardato **l'esecuzione, fino al 28 marzo 2022, di contratti conclusi prima del 26 febbraio 2022 o di contratti accessori necessari per l'esecuzione di tali contratti.**

BENI DEL SETTORE NAVIGAZIONE MARITTIMA (Reg. UE 394/2022): è vietato vendere, fornire, trasferire o esportare, direttamente o indirettamente, beni e tecnologie per la navigazione marittima elencati nell'**allegato XVI**, anche non originari dell'Unione, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo in Russia o per un uso in Russia, o per la collocazione a bordo di una nave battente bandiera russa.

Eccezioni ai divieti, di cui sopra sono previste per: la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione dei beni e delle tecnologie di cui sopra o la relativa prestazione di assistenza tecnica e finanziaria, per un uso non militare e per utenti finali non militari, destinati a scopi umanitari, emergenze sanitarie, prevenzione o mitigazione urgente di un evento che potrebbe avere conseguenze gravi e rilevanti sulla salute e sulla sicurezza delle persone o sull'ambiente, o risposta a catastrofi naturali.

In deroga ai divieti di cui sopra: **le autorità competenti possono autorizzare** la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione dei beni e delle tecnologie di cui sopra o la prestazione della relativa assistenza tecnica o finanziaria, per un uso non militare e per utenti finali non militari, dopo aver accertato che tali beni o tecnologie o la relativa assistenza tecnica o finanziaria sono destinati alla sicurezza marittima.

PRODOTTI SIDERURGICI (Reg. (UE) 428/2022 e Reg. UE 576/2022): è vietato importare nell'Unione, direttamente o indirettamente, i prodotti siderurgici di cui all'**allegato XVII** se: i) sono originari della Russia; oppure ii) sono stati esportati dalla Russia; b) acquistare, direttamente o indirettamente, i prodotti siderurgici di cui all'**allegato XVII** situati in Russia o originari della Russia; c) trasportare i prodotti siderurgici di cui all'**allegato XVII** originari della Russia o esportati dalla Russia in qualsiasi altro paese; d) fornire, direttamente o indirettamente, assistenza tecnica, servizi di intermediazione, finanziamenti o assistenza finanziaria, compresi gli strumenti finanziari derivati, le assicurazioni e la riassicurazioni pertinenti ai divieti di cui alle lettere a), b) e c).

Eccezioni ai divieti, di cui sopra, sono previste per: **l'esecuzione, fino al 17 giugno 2022, di contratti conclusi prima del 16 marzo 2022 o di contratti accessori necessari per l'esecuzione di tali contratti.**

BENIDI LUSO (Reg. (UE) 428/2022 e Reg. UE 576/2022): é vietato vendere, fornire, trasferire o esportare, direttamente o indirettamente, i beni di lusso elencati nell'**allegato XVIII** a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo in Russia, o per un uso in Russia.

Alcune eccezioni ai divieti, di cui sopra, sono previste per: beni di lusso elencati nell'allegato XVIII nella misura in cui il loro valore sia **superiore** a 300 EUR per articolo, salvo diversamente specificato nell'allegato; beni che sono necessari a scopi ufficiali di missioni diplomatiche o consolari degli Stati membri o dei paesi partner in Russia o di organizzazioni internazionali che godono di immunità conformemente al diritto internazionale o agli effetti personali del loro personale.

BENI CHE GENERANO INTROITI SIGNIFICATIVI PER LA RUSSIA (Reg. UE 576/2022): è vietato acquistare, importare o trasferire nell'Unione, direttamente o indirettamente, se sono originari della Russia o sono esportati dalla Russia, **i beni, elencati nell'All. XXI del Reg. UE 8433/2014** (di nuova creazione e reperibile all'interno dell'All. VI del Reg. UE 576/2022), **che generano introiti significativi per la Russia consentendole di intraprendere azioni che destabilizzano la situazione in Ucraina.** Sono, altresì, vietati i relativi servizi di assistenza tecnica, intermediazione o qualunque altro servizio connesso connessi a tali beni.

I divieti di cui sopra non si applicano, tuttavia, all'esecuzione, fino al 10 luglio 2022, di contratti conclusi prima del 9 aprile 2022 o di contratti accessori necessari per l'esecuzione di tali contratti.

Inoltre, a decorrere dal 10 luglio 2022, i divieti di cui sopra non si applicano all'importazione, all'acquisto o al trasporto, né alla relativa assistenza tecnica o finanziaria, necessari per l'importazione nell'Unione di alcuni beni in **All. XXI.**

CARBONE E COMBUSTIBILI FOSSILI SOLIDI (Reg. UE 576/2022): è vietato acquistare, importare o trasferire nell'Unione, direttamente o indirettamente, carbone e altri combustibili fossili solidi elencati **nell'allegato XXII** (di nuova creazione e reperibile all'interno dell'All. VI del Reg. UE 576/2022) **se sono originari della Russia o sono esportati dalla Russia.** Sono, altresì vietati i relativi servizi di assistenza tecnica, intermediazione o qualunque altro servizio connesso connessi a tali beni.

I divieti di cui sopra non si applicano all'esecuzione, fino al 10 agosto 2022, di contratti conclusi prima del 9 aprile 2022 o di contratti accessori necessari per l'esecuzione di tali contratti.

BENI DI ALTO CONTRIBUTO AL RAFFORZAMENTO DELLE CAPACITÀ INDUSTRIALI DELLA RUSSIA (REG. UE 576/2022): è vietato vendere, fornire, trasferire o esportare, direttamente o indirettamente, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo in Russia o per un uso in Russia, i beni atti a contribuire in particolare al rafforzamento delle capacità industriali russe elencati **nell'allegato XXIII.** Sono altresì vietati i relativi servizi di assistenza tecnica, intermediazione o qualunque altro servizio connesso connessi a tali beni.

I divieti di cui sopra non si applicano all'esecuzione, fino al 10 luglio 2022, di contratti conclusi prima del 9 aprile 2022 o di contratti accessori necessari per l'esecuzione di tali contratti.

Ai divieti inerenti l'esportazione di tutti i beni sopra menzionati vanno ad aggiungersi numerosi divieti e restrizioni, che riguardano vari tipi di finanziamenti e servizi finanziari, di assistenza finanziaria, di assicurazione e di riassicurazione delle merci esportate; di accesso e di accoglienza negli aeroporti e nei porti in territorio dell'UE di aeromobili e navi battenti bandiera russa; le reti di gestione del traffico aereo (divieto di sorvolo del cielo unico europeo); il passaggio sul territorio dell'UE di veicoli adibiti al trasporto delle merci di proprietà di entità russe, etc.

A tali divieti sono previste alcune deroghe per motivi umanitari o sanitari o per operazioni inerenti determinati contratti firmati entro alcune date (di cui ai singoli articoli del Reg. UE 833/2014 e ss.mm.) o fino al 10 agosto 2022 per l'importazione nell'UE di carbone ed altri combustibili fossili solidi (vedi anche sopra) di cui all'All. XXII trasportati su nave battente bandiera russa, che potrà avere accesso ai porti nel territorio dell'Unione anche dopo il 16 aprile 2022, solo se adibita a tale genere di operazione.